Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 18 febbraio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 febbraio 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 31

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti relativi a taluni prodotti fitosanitari.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Forum Top».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, concernente "condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 22 febbraio 2006 presentata dall'Impresa DIACHEM Spa con sede legale in Albano Sant’Alessandro (BG), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato QUASAR “*Erre*” contenente le sostanze attive dimetomorf e rame;

VISTI i documenti pervenuti in data 2 ottobre 2007, attestanti il subentro dell’Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB) - Via Marconato 8, all’Impresa DIACHEM Spa nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

VISTA l’istanza del 2 settembre 2008 e successiva integrazione del 21 dicembre 2009 presentata dall'Impresa BASF Italia Srl, diretta ad ottenere la modifica di composizione relativamente alla variazione della sostanza attiva metiram al posto di rame e la modifica della denominazione del prodotto in questione in FORUM TOP;

VISTO il decreto del 7 marzo 2006, di attuazione della direttiva 2005/72/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva metiram, fino al 30 giugno 2016, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTO il decreto del 31 luglio 2007, di attuazione della direttiva 2007/25/CE, che ha iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva dimetomorf, fino al 30 30 settembre 2017, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTO il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2011 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all’autorizzazione fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell’inclusione della sostanza attiva dimetomorf in Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 23 giugno 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da cui risulta che l’Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio e le controdeduzioni avverso l’eliminazione dell’impiego su uva da tavola del prodotto in questione;

VISTO il successivo parere favorevole espresso in data 18 ottobre 2011 dalla sopracitata Commissione Consultiva relativo all’estensione d’impiego su uva da tavola;

RITENUTO di autorizzare il prodotto FORUM TOP fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva dimetomorf a norma del regolamento (CE) 1107/2009;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB) - Via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FORUM TOP.con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf a norma del regolamento (CE) 1107/2009.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-7-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa in Cotignola (RA);
importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera BASF Aktiengesellschaft, in Ludwigshafen – Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13160.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FORUM® TOP

Fungicida antiperonosporico

Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Dimetomorf puro	g	9
Metiram puro	g	44
Coformulanti q. b. a	g	100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB)- tel. 0362.512.1

Officine di produzione:

BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. -------- del ---------

Contenuto netto: 1-5-7-10 kg

Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitare. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI

Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il prodotto lontano dal calore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Utilizzare guanti in gomma durante la fase di miscelazione/caricamento e tuta e scarpe di protezione durante la fase di applicazione spray

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi d'associazione delle sostanze attive dimetomorf e metiram, le quali sparatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
METIRAM: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
DIMETOMORF: Sintomi: ----
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi particolari – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **10 metri** dai corpi idrici superficiali nel caso di trattamenti su vite e di 5 metri su patata e pomodoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forum Top è un fungicida antiperonosporico. I suoi principi attivi dimetomorf e metiram, una morfolina ed un ditiocarbammato rispettivamente, possiedono meccanismi d'azione diversi, che si completano.
Forum Top blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Una volta assorbito dalle foglie, esso esplica attività locosistemica e translaminare.

CAMPI, MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Vite - Contro la peronospora (*Plasmopara viticola*), Forum Top deve essere impiegato alla dose di **2,5 kg/ha**, ogni 10-12 giorni, a seconda dell'andamento climatico e/o della pressione dell'infezione.

Pomodoro (in pieno campo) e patata - Contro la peronospora (*Phytophthora infestans*), Forum Top deve essere impiegato alla dose di **2,5 kg/ha**, ogni 7-10 giorni, a seconda dell'andamento climatico e/o della pressione dell'infezione.

Coltura	Malattia	Dose kg/ha	Giorni tra i trattamenti	N° max di trattamenti
Vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	**2,5**	10 - 12	3
Pomodoro in pieno campo	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	**2,5**	7 - 10	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	**2,5**	7 - 10	3

- Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Fare sempre riferimento alla dose per ettaro.
- Si consiglia di impiegare Forum Top preventivamente, nel periodo critico per lo sviluppo della peronospora.
- Con alte pressioni della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
- Si consiglia l'impiego di Forum Top nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione.

FITOTOSSICITÀ

Forum Top, applicato da solo, non ha mai causato danni alle colture autorizzate. In caso di miscela con altri prodotti, è comunque buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura da trattare.

COMPATIBILITÀ

Forum Top non è miscibile con preparati a reazione alcalina.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare.
- Riempire il serbatoio con acqua fino a metà.
- Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria.
- Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione.
- Dopo l'applicazione pulire l'attrezzatura con acqua.

Sospendere i trattamenti 35 GIORNI prima della raccolta per la vite e 14 GIORNI prima della raccolta per patata e 7 GIORNI prima della raccolta per pomodoro.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

14 DIC. 2011

12A01205

DECRETO 14 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Corum».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 6 ottobre 2009 presentata dall'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MI), via Marconato 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CORUM contenente le sostanze attive bentazone ed imazamox;

VISTE le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto del 3 aprile 2001 di inclusione della sostanza attiva bentazone, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2011 in attuazione della direttiva 2000/68/EC della Commissione del 23 ottobre 2000;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva bentazone nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

VISTO il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva imazamox nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2013 in attuazione della direttiva 2003/23EC della Commissione del 25 marzo 2003;

VISTA la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Basf Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011 prot. 32952 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter di registrazione;

VISTA la nota pervenuta in data 27 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Basf Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare il prodotto CORUM fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bentazone;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

L'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MI), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CORUM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,95 - 1 – 5 – 9,5 – 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:
BASF SE, Ludwigshafen – Germania;
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Gravelines –Francia;
SCHIRM Division Hermania – Schönebeck – Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14884.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CORUM

Erbicida di post-emergenza per soia, erba medica, fagiolo, fagiolino e pisello

Concentrato solubile (SL)

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
BENTAZONE puro g 43,1 (=480 g/l)
IMAZAMOX puro g 2 (=22,4 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Tel. 0362/512.1
Cesano Maderno (MB)

Officine di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen - Germania
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Gravelines -Francia
SCHIRM Division Hermania – Schönebeck – Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: 0,95 - 1 – 5 – 9,5 - 10 litri

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per protegger le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** da vegetazione naturale per la soia (in caso di applicazione a dose piena senza il coadiuvante DASH HC)
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: BENTAZONE 43,1% e IMAZAMOX 2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
IMAZAMOX- Terapia sintomatica.
BENTAZONE- Sintomi: bentazone è rapidamente assorbito e rapidamente escreto invariato per via urinaria. Irritante per la cute e per le mucose oculari e degli apparati gastrointestinale e respiratorio. Dopo ingestione: nausea, vomito, diarrea, dispnea, tremori, astenia. Negli animali da esperimento: eccitamento del S.N.C. - Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
L'erbicida CORUM è assorbito sia dalle foglie sia dalle radici ed è in parte traslocato verso i punti d'accrescimento delle malerbe sensibili. Esso causa dapprima un arresto della crescita, successivamente ingiallimenti e necrosi fogliari, fino alla morte delle piante che sopraggiunge dopo circa 1-2 settimane.
Per ottenere i migliori risultati erbicidi, CORUM deve essere usato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo. Inoltre, non deve piovere per almeno 5-6 ore dopo il trattamento, perché il prodotto sia assorbito dalle malerbe sensibili in quantità sufficiente.
CORUM è attivo contro le seguenti infestanti: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus spp.* (amaranti), *Ammi majus* (visnaga maggiore), *Brassica nigra* (senape nera), *Capsella bursa-pastoris* (borsa di pastore), *Chenopodium album* e *C. ficifolium* (farinacci), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Fumaria spp.* (fumarie), *Galium aparine* (attaccamano) *Galinsoga parviflora* (galinsoga comune), *Hibiscus trionum* (ibisco vescicoso), *Matricaria spp.* (camomille), *Papaver rhoeas* (papavero), *Polygonum persicaria*, *P. lapathifolium*, *P. convolvulus* e *P. aviculare* (poligoni), *Portulaca oleracea* (erba porcellana), *Sinapis arvensis* e *S. alba* (senapi), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus spp.* (grespini), *Sisymbrium spp.* (erba cornacchia) e *Veronica spp.* (veroniche).
Per avere risultati d'efficacia costanti, si raccomanda di miscelare CORUM con il coadiuvante DASH HC, secondo le indicazioni sottoriportate.
In presenza di forti infestazioni di graminacee, è consigliabile miscelare CORUM con un graminicida.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Fagiolo, fagiolino e pisello: una sola applicazione alla dose di 1,25 L/ha
Trattare in post-emergenza precoce, quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 2-3 foglie vere (2° foglia intera - 1° foglia trifogliata) e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Non trattare con colture oltre la fase fenologica di formazione dei germogli laterali. Usare volumi d'acqua di 200-300 L/ha. L'aggiunta di DASH HC, alla dose di 0,25-0,3 litri per 100 litri di soluzione, migliora l'efficacia erbicida di CORUM su alcune infestanti bersaglio, soprattutto in sfavorevoli condizioni d'intervento.

Erba medica: una sola applicazione alla dose di 1,25 L/ha
Trattare in post-emergenza precoce, quando la coltura ha raggiunto i 5-6 cm d'altezza, con infestanti dicotiledoni nei primi stadi di sviluppo. Usare volumi d'acqua di 200-300 L/ha. Non aggiungere DASH HC.

Soia: una sola applicazione alla dose di 1,9 L/ha
Trattare in post-emergenza precoce, quando la coltura ha raggiunto lo stadio di 1° foglia trifogliata e le infestanti dicotiledoni sono nei primi stadi di sviluppo. Non trattare con colture oltre la fase fenologica di formazione dei germogli laterali. Usare volumi d'acqua di 200-300 L/ha. L'aggiunta di DASH HC, alla dose di 0,25-0,3 litri per 100 litri di soluzione, migliora l'efficacia erbicida di CORUM su alcune infestanti bersaglio, soprattutto in sfavorevoli condizioni d'intervento.

Su **Pisello** e **Soia**, in caso di forti infestazioni, in condizioni di stress delle infestanti e quando queste ultime si trovano nello stadio di sviluppo limite di sensibilità al prodotto, usare DASH HC alla dose di 0,5 litri per 100 litri di soluzione.

Le dosi d'applicazione sopra indicate, possono essere distribuite anche in due applicazioni con dosi dimezzate e distanziate tra loro di 1-2 settimane, a seconda delle condizioni ambientali. In questo caso si consiglia di anticipare il primo trattamento ai seguenti stadi fenologici delle colture: 1° foglia unifogliata per la soia; 1° foglia intera per il pisello; 2 foglie intere per il fagiolo; 4-5 cm d'altezza per l'erba medica.

FITOTOSSICITA' – CORUM, usato secondo le indicazioni di cui sopra, è selettivo sulle colture in etichetta. Qualche leggero e transitorio sintomo di fitotossicità può però osservarsi sulle colture in particolari condizioni fisiologiche e/o climatiche.
Se si deve sostituire una coltura diserbata con CORUM:
- possono essere seminate, oltre alle colture autorizzate, cece, trifoglio, insalata e radicchio;
- lasciare trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli erbicidi imidazolinoni;
- lasciare trascorrere almeno **6 mesi e arare il terreno** prima di seminare barbabietola da zucchero e colza.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LA SOIA; 35 GIORNI PER FAGIOLO, FAGIOLINO E PISELLO; 40 GIORNI PER L'ERBA MEDICA.

ATTENZIONE: **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 DIC. 2011

12A01206

DECRETO 14 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zetaram Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 7 luglio 2011 dall'impresa Montanwerke Brixlegg A.G., con sede legale in Brixlegg AG (Austria), Werkstrasse 1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZETARAM PLUS contenente la sostanza attiva rame, uguale al prodotto di riferimento denominato Flowbrix registrato al n.12504 con D.D. in data 18 ottobre 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 8 settembre 2011, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Flowbrix;

VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa Montanwerke Brixlegg A.G ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva rame;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rame in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro il 31 maggio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Montanwerke Brixlegg A.G., con sede legale in Brixlegg AG (Austria), Werkstrasse 1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZETARAM PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50 – 100 – 250 – 500; Kg 1 – 5 -10 -15 -20 -25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft – Austria.

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:
Sipcam Spa – Salerano sul Lambro (LO);
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI);
PRO. PHY. M. Sarl. La Chambre (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15221.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZETARAM PLUS

Fungicida a base di rame ossicloruro
in sospensione concentrata

ZETARAM PLUS – Composizione:
Rame metallo puro. . . . . g. 25,42 (=380 g/l)
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a . . . . g. 100

MONTANWERKE BRIXLEGG
AKTIENGESELLSCHAFT
Werkstrasse 1-3 6230
Brixlegg - Austria
Tel : 0043 5337 6151

Autorizzazione Ministero della Salute
n° del

Officina di produzione:
MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT
Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria
Officine di confezionamento:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l.– San Colombano al Lambro (MI)
PRO.PHY.M. Sarl.- La Chambre (Francia)

Distruito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione 195 – 20016 pero (MI)

Taglie: ml 50-100-250-500 Lt. 1-5-10-15-20-25
Partita n° ....

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative, in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO
ZETARAM PLUS é un fungicida in sospensione concentrata a base di rame ossicloruro ottenuto mediante un particolare processo di produzione e formulazione. Le particelle rameiche, caratterizzate da un'elevatissima micronizzazione, aderiscono tenacemente alle superfici vegetali trattate formando un sottile strato protettivo nei confronti delle malattie fungine, particolarmente resistente all'azione dilavante delle piogge. ZETARAM PLUS assicura così un'elevata attività nei confronti dei patogeni unita ad una notevole persistenza d'azione.
ZETARAM PLUS può essere impiegato sulle seguenti colture ai dosaggi di seguito riportati:
VITE: contro la Peronospora 150-200 ml/hl effettuando interventi a cadenza di 6-8 giorni. Se l'andamento stagionale è umido e piovoso e quando la pressione della malattia è elevata elevare il dosaggio a 250 ml/hl. Svolge un'efficace azione collaterale nei confronti del Marciume nero degli acini (Black-rot) e dell'Escoriosi. KIWI: contro il marciume del colletto 400 ml/hl distribuendo 10-15 l di soluzione alla base della pianta.
POMACEE: contro i Cancri rameali 550-700 ml/hl intervenendo dopo la caduta delle foglie e a rigonfiamento gemme. Contro la Ticchiolatura 150 ml/hl nei trattamenti pre-fiorali . Contro il colpo di fuoco batterico 200 ml/hl intervenendo nella fase di rigonfiamento gemme e alle prime "punte verdi". Contro il marciume del colletto 400 ml/hl distribuendo circa 15 l di soluzione per pianta ed avendo cura di bagnare accuratamente la zona del colletto.
DRUPACEE: contro Bolla, Corineo, Cancri rameali e Batteriosi 550-700 ml/hl intervenendo a caduta foglie e a gemma ferma.
AGRUMI: contro Mal secco, Antracnosi, Allupatura e Fumaggine 200-250 ml/hl. Contro il marciume del colletto 400 ml/hl distribuendo circa 10-15 l di soluzione per pianta avendo cura di bagnare bene la zona del colletto. Per spennellature al tronco e alle branche utilizzare una soluzione allo 0,4%.
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra, Rogna e Fumaggini 300-350 ml/hl.
NOCCIOLO-NOCE: contro Antracnosi e Batteriosi 250 ml/hl.
NESPOLO: contro la Ticchiolatura 200-250 ml/hl.
FRAGOLA: contro Vaiolatura e Batteriosi 150-250 ml/hl.
POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria Cladosporiosi e Batteriosi 200-250 ml/hl. PATATA (esclusa patata novella): contro Peronospora, Alternaria 2,0-3,0 l/Ha.
ORTAGGI (Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro): contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cladosporiosi, Cercospora, Septoria, Ruggini, Batteriosi 150-200 ml/hl. Su Asparago limitare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni.
OLEAGINOSE (Soia, Lino, Arachide, Ravizzone, Sesamo, Colza, Girasole): contro la Peronospora e Alternaria 2,0-2,5 l/Ha.
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI e FORESTALI: contro la Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Septoria, Ruggine, Ticchiolatura, ecc. 200-250 ml/hl.
Effettuare saggi preliminari al fine di verificarne la selettività sulla coltura da trattare. Le concentrazioni di ZETARAM PLUS si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1.500-1.800 l/Ha su fruttiferi, 1.000 l/Ha su vite, 2.000 l/Ha per le floreali, ornamentali e forestali, 500-800 l/Ha per le altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costanti le dosi per Ha.

COMPATIBILITA': il prodotto non è miscibile con fitosanitari a reazione alcalina ed il Tiram. Evitare inoltre le miscele con fertilizzanti fogliari contenenti acidi umici e/o elevati tenori di azoto. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo cuprosensibili (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C.William, Dott. Jules Guynot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego fatta eccezione della lotta contro le Batteriosi in cui la fitotossicità può diventare un problema accettato.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 3 giorni prima della raccolta di Fragola, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Cavoli, Lattuga, Indivia, Cicoria, Scarola, Radicchio, Rucola, Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Erbe fresche, Legumi, Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Pomodoro, Patata.
- 20 giorni prima della raccolta di Vite, Kiwi, Pomacee, Drupacee, Agrumi, Olivo, Nocciolo, Noce, Nespolo, Oleaginose.

Drupacee: solo trattamenti invernali.
Per Melo, Pero: sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........
14.12.2011

ZETARAM PLUS

Fungicida a base di rame ossicloruro
in sospensione concentrata

ZETARAM PLUS – Composizione:
Rame metallo puro. . . . . g. 25,42 (=380 g/l)
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)
Coformulanti q.b. a . . . . g. 100

MONTANWERKE BRIXLEGG
AKTIENGESELLSCHAFT
Werkstrasse 1-3 6230
Brixlegg - Austria
Tel. ++43 5337 6151

Autorizzazione Ministero della Salute n° del

Officina di produzione: MONTANWERKE BRIXLEGG AKTIENGESELLSCHAFT
Werkstrasse 1-3 6230 Brixlegg – Austria
Officine di confezionamento:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Althaller Italia S.r.l.– San Colombano al Lambro (MI)
PRO.PHY.M. Sarl.- La Chambre (Francia)

Distruito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione 195 – 20016 pero (MI)

Taglie: ml 50-100
Partita n° ....

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative, in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....14.12.2011.....

12A01207

DECRETO 16 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Render V.O.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTA la domanda presentata in data 7 maggio 2011 dall'impresa Agan Chemical Manifacturers, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RENDER V.O., contenente la sostanza attiva Nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Nicogan V.O. registrato al n. 13242 con D.D. in data 11 giugno 2010, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nicogan V.O.;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Nicosulfuron;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Agan Chemical Manifacturers, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RENDER V.O con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,500 – 1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso dallo stabilimento estero:
Agan Chemical Manifacturers Ltd. – 77100 Ashdod (Israele).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell’Impresa:
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (MI)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15183.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RENDER V.O.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
g 100 di RENDER V.O. contengono:
Nicosulfuron puro g 4,21(40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77102 ASHDOD (Israele)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 – 24126 Bergamo. Tel 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD-Ashdod (Israele)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (MI)
Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)

Contenuto **0,500 - 1 - 5 L Partita n. vedi timbro**

Prescrizioni Supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

RENDER V.O.

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

CARATTERISTICHE
RENDER V.O. è un erbicida di post-emergenza selettivo per **mais**, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.
Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia), Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
Risultano mediamente sensibili le seguenti infestanti:
Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
RENDER V.O. si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
RENDER V.O. si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
RENDER V.O. si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 L/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi al volume desiderato mantenendo in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
In presenza di infestanti sensibili: 1-L/ha impiegando il prodotto nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili: 1 L/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti specifici a base di dicamba, fluroxipir, terbutilazina, bromoxinil, sulcotrione e mesotrione,.
Avvertenze:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di RENDER V.O. possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Chlorpyrifos, Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con RENDER V.O. è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura utilizzata al fine di eliminare qualsiasi traccia del prodotto.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Terbutilazina, Bromoxinil, Sulcotrione e Mesotrione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
(ART.9, COMMA 3, D.L.VO 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........."

[1 6 DIC. 2011

12A01208

DECRETO 16 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Going 200 SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 10 dicembre 2009 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MED 200 SL contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale al prodotto di riferimento denominato Kohinor 200 SL registrato al n.14290 con D.D. in data 26 gennaio 2009 modificato successivamente con decreto in data 19 giugno 2009, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Kohinor 200 SL registrato al n.14290;

VISTO il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010 di recepimento della direttiva 2010/21/UE che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a varie sostanze attive tra cui l'imidacloprid;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza imidacloprid;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario in questione l'Impresa Bayer CropScience AG ha rilasciato accesso al proprio fascicolo avente i requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 194/95;

VISTI i documenti con i quali l'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l.ha comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in questione in GOING 200 SL;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprid in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli

adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro il 31 dicembre 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2019, l'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GOING 200 SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5 – 10 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500; L 1 – 2 – 3 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:
Makhteshim Chemical Works Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele);
Aragonesas Agro S.A. 8970 Humanes Madrid (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Torre Srl- Torrenieri (SI)
nonchè confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Kollant Srl – Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14921.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GOING 200 SL

Composizione
Imidacloprid puro 17,1 g (=200 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone 13 - 24126 BERGAMO
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)
Torre Srl- Torrenieri (SI)
ARAGONESAS AGRO S.A. 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)
Distributore:
NUOVA CONCIMER SRL- San Severino (MC)
Registrazione del Ministero della Salute N°......del .....

ml 5-10- 50-100-200-250-500; L 1-2-3-5

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

GOING 200 SL

Insetticida-aficida sistemico CONCENTRATO SOLUBILE

ISTRUZIONI PER L'USO
Pomacee (melo, pero): contro afidi (*Dysaphis plantaginea, Dysaphis pyri, Aphis gossypii, Aphis pomi*) ed eriosoma (*Eriosoma lanigerum*), cicaline (*Empoasca flavescens*), contro microlepidotteri (*Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella*), Psilla del melo (*Cacopsylla spp.*), contro Tentredine del pero (*Hoplocampa brevis*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Nei trattamenti allo stadio di orecchiette di topo miscelare con olio minerale 2,5-3 % (2500-3000 ml in 100 l d'acqua). Il trattamento contro i microlepidotteri deve essere posizionato al momento del massimo sfarfallamento.
Drupacee (pesco, nettarine, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo): contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus amygdali, Hyalopterus sp.*) con trattamento a rottura gemme-bottoni rosa o in vegetazione: 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Nel trattamento a rottura gemme-bottoni rosa miscelare con olio minerale 1,5-2% (1500-2000 ml/100 l d'acqua). Il prodotto e' efficace anche sui microlepidotteri (*Phyllonorycter spp.).* Contro Tentredine del susino (*Hoplocampa flava*), cimicetta del mandorlo (*Monosteira unicostata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*) *e* Cicaline (*Empoasca spp.*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha).
Agrumi (arancio, clementino, mandarino, limone): contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis citricola, Myzus persicae, Toxoptera aurantii*): 50 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Contro aleurodidi (es. *Aleurothrixus floccosus, Dialeurodes citri, ecc.),* minatrice serpentina delle foglie *(Phyllocnistis citrella)*: 75 ml/100 l d'acqua (dose massima 0,75 L/ha).
Vite (in vivaio): contro cicaline (*Scaphoideus titanus, Empoasca vitis (=flavescens),* metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Fillossera (*Viteus vitifoliae)*: 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
Orticole:
- pomodoro, melanzana, peperone: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Contro aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* e dorifora (*Leptinotarsa decemlineata)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
- zucchino, cetriolo, cocomero, melone: contro afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su queste colture è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.
- lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (dolcetta; lattughe, incluse lattuga cappuccia, lattughina, lattuga iceberg, lattuga romana; scarola, incluse cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero; crescione; barbarea; rucola, inclusa rucola selvatica; senape nera; foglie e germogli di brassicacee, inclusa mizuna; altri): contro afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).
- fagiolo, fagiolino: contro afidi (*Aphis acanti, Aphis craccivora, Aphis fabae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 L/ha).
- cavolfiore, broccolo: contro afidi (*Brevicoryne brassicae, Myzus persicae)*: 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha).

16 DIC. 2011

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ...."

- patata: contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis nasturtii, Aphis fabae, Aulacorthum solani, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha); contro dorifora (*Leptinotarsa decemlineata)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha).

Carciofo: contro afidi (*Anuraphis helichrysi, Brachycaudus cardui, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*): 50 ml /hl (dose massima 0,5 L/ha).

Fragola: trattamento per irrigazione contro afidi (*Chaetosiphon fragaefolli*) e aleuroidi (*Trialeurodes vaporariorum)*: distribuire 0,75 l/ha.

Erba medica: contro afidi (*Aphis craccivora, A. fabae, Acyrthosiphon onobrychis (=pisum):* 50 ml/100 l d'acqua (dose massima 0,5 L/ha). Trattare subito dopo lo sfalcio e non applicare su colture per la produzione di seme.

Tabacco: contro afidi (*Myzus nicotianae, Myzus persicae*) e altica (*Epithrix hirtipennis*): 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha). Su tabacco è possibile anche il trattamento per irrigazione distribuendo 0,75-1 l/ha di prodotto.

Floreali ed ornamentali: contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosiphum rosae)* e *Metcalfa pruinosa*: 50 ml/hl (dose massima 0,5 L/ha); contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*: 75 ml/hl (dose massima 0,75 L/ha). Su floreali ed ornamentali in vaso e' possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua ed impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante.

Trattamenti per irrorazione: le dosi riportate si intendono per irroratrici a volume normale. Nel caso di irroratrici a basso o ultra basso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

N.B.: il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni sopra riportate. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua per metà, riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. Aggiungere GOING 200 SL direttamente nella botte.

Trattamenti per irrigazione: procedere distribuendo circa il 50% del volume di acqua d'irrigazione prevista prima dell'applicazione del prodotto, circa il 30% disciogliendovi il prodotto ed infine concludere distribuendo il restante 20% di acqua di irrigazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Effettuare al massimo 1 trattamento l'anno.

Nocivita': Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima). Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto

Compatibilita': GOING 200 SL e' miscibile con olio minerale.

Sospendere i trattamenti
3 giorni prima del raccolto per: carciofo, lattughe e altre insalate comprese le brassicacee (eccetto scarola ed assimilabili), fagiolo, fagiolino, cetriolo (in serra) e zucchino (in serra)
7 giorni per: pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, cetriolo (in campo) e zucchino (in campo)
14 giorni per: agrumi, scarola ed assimilabili, patata, tabacco, mandorlo, vite, cavolfiore, broccolo ed erba medica
21 giorni per: pesco e nettarine, susino, ciliegio
28 giorni per: melo
30 giorni per: fragola
35 giorni per: albicocco
50 giorni per: pero.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

16 DIC. 2011

"Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del ...."

12A01209

DECRETO 16 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nicamak V.O.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle

direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTA la domanda presentata in data 7 maggio 2011 dall'impresa Agan Chemical Manifacturers, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato NICAMAK V.O., contenente la sostanza attiva Nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Nicogan V.O. registrato al n. 13242 con D.D. in data 11 giugno 2010, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nicogan V.O.;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Nicosulfuron;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Agan Chemical Manifacturers, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NICAMAK V.O con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,500 – 1 – 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso dallo stabilimento estero:
Agan Chemical Manifacturers Ltd. – 77100 Ashdod (Israele).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell’Impresa:
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (MI)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15182.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NICAMAK V.O.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:
g 100 di NICAMAK V.O. contengono:
Nicosulfuron puro g 4,21(40 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.**

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77102 ASHDOD (Israele)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13 – 24126 Bergamo. Tel 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD- Ashdod (Israele)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (MI)

Contenuto **0,500 - 1 - 5 L Partita n. vedi timbro**

Prescrizioni Supplementari: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

NICAMAK V.O.

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

CARATTERISTICHE
NICAMAK V.O. è un erbicida di post-emergenza selettivo per **mais**, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.
Il prodotto controlla le seguenti infestanti:
Graminacee: Avena spp (Avena), Agropyron repens (Agropiro), Alopecurus myosuroides (Coda di volpe), Echinochloa crus galli (Giavone comune), Lolium spp. (Loglio), Setaria spp. (Panicastrella), Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta).
Dicotiledoni: Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia artemisifolia (Ambrosia), Ammi majus (Rindimolo), Bidens tripartita (Forbicina comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Diplotaxis erucoides (Rucola selvatica), Fumaria officinalis (Fumaria), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Matricaria chamomilla (Camomilla), Mercurialis annua (Mercurella), Picris echioides (Soffione minore), Polygonum persicaria (Persicaria), Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ramolaccio selvatico), Rapistrum rugosum (Rapistro rugoso), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespigno), Stellaria media (Centocchio).
Risultano mediamente sensibili le seguenti infestanti:
Graminacee: Panicum spp. (Panico), Digitaria sanguinalis (Sanguinella).
Dicotiledoni: Datura stramonium (Stramonio), Helianthus tuberosus (Topinambur), Phitolacca americana (Fitolacca), Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo), Solanum nigrum (Erba morella), Xanthium spp. (Lappola).

EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
NICAMAK V.O. si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
NICAMAK V.O.. si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
NICAMAK V.O. si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 L/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi al volume desiderato mantenendo in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
In presenza di infestanti sensibili: 1-L/ha impiegando il prodotto nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.
In presenza di infestanti sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili: 1 L/ha impiegando il prodotto in miscela con prodotti specifici a base di dicamba, fluroxipir, terbutilazina, bromoxinil, sulcotrione e mesotrione,.
Avvertenze:
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
I geoinsetticidi a base di Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di NICAMAK V.O. possono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Chlorpyrifos, Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
Al termine dei trattamenti diserbanti con NICAMAK V.O.. è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura utilizzata al fine di eliminare qualsiasi traccia del prodotto.
AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Dicamba, Fluroxipir, Terbutilazina, Bromoxinil, Sulcotrione e Mesotrione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
(ART.9, COMMA 3, D.L.VO 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

16 DIC. 2011

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......"

12A01210

DECRETO 16 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Traman».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 23 giugno 2011 dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TRAMAN contenente la sostanza attiva sulcotrione, uguale al prodotto di riferimento denominato Sulcogan registrato al n. 13049 con D.D. in data18 febbraio 2009 dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Sulcogan;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva sulcotrione nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza sulcotrione;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva sulcotrione in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TRAMAN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Agan Chemical Manifacturers Ltd – Ashdod (Israele).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (MI)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15211.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

TRAMAN

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

ERBICIDA DI PRE E POST EMERGENZA PER IL MAIS

TRAMAN

Autorizzazione del Ministero della Salute n. del

Composizione g 26,55(=300g/l)
Sulcotrione puro g 100
coformulanti q.b.a

Attenzione: contiene una sostanza sensibilizzante

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B. 262 - 77100 Ashdod – ISRAELE
rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via G.Falcone,13 - 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd - Ashdod (Israele)
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (MI)

Partita n...... Contenuto 1-5-10-20 L

Prescrizioni supplementari: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

NORME PRECAUZIONALI: **Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: non specifici e rilevati su animali con superdosaggi. Apatia, sonnolenza, difficoltà respiratoria, salivazione.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

TRAMAN è un erbicida selettivo di pre e post-emergenza del mais attivo contro numerose dicotiledoni ed alcune importanti graminacee. **TRAMAN** agisce per via fogliare, con un complementare assorbimento radicale. I sintomi sulle malerbe appaiono dopo 3-4 giorni e si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

CAMPI D'IMPIEGO

MAIS

PRE EMERGENZA, in miscela con prodotti a base di terbutilazina, pendimetalin e acetochlor:
- INFESTANTI SENSIBILI
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Xanthium spp.* (Lappola).

POST EMERGENZA:
- INFESTANTI SENSIBILI
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Datura stramonium* (Stramonio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Gallinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus annuus* (Girasole), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Veronica spp.* (Veronica), *Xanthium spp.* (Lappola).
- INFESTANTI SENSIBILI AI PRIMI STADI DI SVILUPPO
Amaranthus spp. (Amaranto), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone), *Panicum spp.* (Panico).

MODALITA' di IMPIEGO

TRAMAN si impiega in pre e post-emergenza.
In post emergenza il prodotto deve essere impiegato con la coltura e le infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:

MAIS :	**da 2-3 foglie a 7-8 foglie**
INFESTANTI DICOTILEDONI:	**2-4 foglie**
INFESTANTI GRAMINACEE:	**2-3 foglie**

Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per freddo, ristagni d'acqua o siccità. **TRAMAN** si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio. Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.

DOSI DI IMPIEGO

Pre-emergenza: 1,5 l/ha, in miscela con altri diserbanti selettivi per il mais.

Post-emergenza: 1-1,5 l/ha. La dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate (dicotiledoni oltre la quarta foglia) o quando vi sia la presenza di graminacee (2-4 foglie). Con elevate infestazioni miste o infestanti non sensibili si consiglia di miscelare **TRAMAN** con prodotti specifici:
- presenza di sorghetta da rizoma: graminicidi specifici
- presenza di dicotiledoni perenni o poco sensibili a **TRAMAN**: dicamba (formulati vari).

AVVERTENZE

- Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto.
- Al termine dell'applicazione di **TRAMAN** è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua e detersivo.
- Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Nel caso di applicazioni in pre-emergenza, ed affinché il prodotto possa esercitare la propria azione, è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm cada entro 2 settimane dal trattamento. In caso contrario sarà necessario provvedere ad una equivalente irrigazione.

FITOTOSSICITÀ: Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari, che non hanno conseguenza sullo sviluppo e la produzione del mais. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle epoche riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (art.9, comma 3, D.L.Vo n. 65/2003)

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........."

16 DIC. 2011

12A01211

DECRETO 16 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Falcon MK».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 12 luglio 2011 dall'impresa Quena Plant Protection N.V. rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Falcon, successivamente denominato FALCON MK, contenente la sostanza attiva propaquizafop, uguale al prodotto di riferimento denominato Agil registrato al n.9005 con D.D. in data 2 dicembre 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1 luglio 2011, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Agil;

VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva propaquizafop nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza propaquizafop;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propaquizafop in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009,. entro il 31 maggio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019, l'Impresa Quena Plant Protection N.V. rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FALCON MK con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da m L 200 – 250 – 500; L 1 – 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Agan Chemical Manifacturers Ltd. – 77100 Ashdod (Israele).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15253.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FALCON MK

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Propaquizafop puro g 9,70 (=100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per gli occhi e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

QUENA PLANT PROTECTION N.V.
POBox 403 – Curacao (Antille Olandesi)
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo –
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
- AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Registrazione Ministero della Sanità n. del

Contenuto: 200 – 250 – 500 ml; 1 – 5 – 10 L Partita n.vedi timbro

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
AVVERTENZA: consultare un centro antiveleni.

FALCON MK

Concentrato emulsionabile

Erbicida di post-emergenza per la lotta alle infestanti graminacee in colture a foglia larga e per la lotta al riso crodo

MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE
FALCON MK è un erbicida di post-emergenza per la lotta alle infestanti graminacee in colture a foglia larga e al riso crodo.
FALCON MK controlla: *Agropyron repens* (falsa gramigna), *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena selvatica), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone), *Lolium spp.* (loglio), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Panicum miliaceum*, *Phalaris spp.* (falaride), *Setaria spp.* (Setaria), *Sorghum halepense* (sorghetta) da seme e da rizoma, nonchè nascite spontanee di cereali.

DOSI - EPOCHE - MODALITÀ D'IMPIEGO
FALCON MK può essere impiegato nel diserbo delle seguenti colture: **Aglio, barbabietola da zucchero, broccoli, carciofo, carota, cavolo cappuccio, lattughe e simili, cipolla, cotone, fagiolo, favino, girasole, melone, piselio, patata, pomodoro, colza, spinacio, soia, tabacco, asparago, vivai di fruttiferi e di specie ornamentali**: il prodotto deve essere applicato in post-emergenza alla dose di 0,8-1,2 litri/ha in una quantità d'acqua di 300-500 litri per ettaro quando tutte le infestanti da combattere sono già emerse e non troppo sviluppate. Contro *Agropyron repens*, in caso di emergenza scalare da rizoma o di forte infestazione, potrebbe rendersi necessario un secondo trattamento a dose ridotta.
Riso: trattamenti in pre-semina dopo l'emergenza di riso crodo e giavone (*Echinochloa crus-galli*). Impiegare 1 lt/ha di prodotto da solo oppure 0,75-1 lt/ha in miscela con Glifosate in una quantità di acqua di 300-500 l/ha.
Raccomandazioni per un corretto impiego: prima del trattamento attendere che le infestanti siano completamente emerse, impiegare FALCON MK dopo aver tolto l'acqua dalla risaia (terreno umido); dopo l'applicazione aspettare almeno 24-48 ore prima di reimmettere l'acqua nella risaia e farla scorrere per almeno altre 48-72 ore prima della semina.

Preparazione della poltiglia
Diluire il prodotto con poca acqua e quindi portare a volume necessario mescolando bene

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri). Prima di impiegare in miscela con altri agrofarmaci o fertilizzanti verificarne la selettività con applicazioni su un numero limitato di piante.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta di girasole, colza, soia, cotone, barbabietola da zucchero; 30 giorni prima della raccolta di aglio, broccoli, carciofo, carota, cavolo cappuccio, cipolla, fagiolo, favino, melone, pisello, patata, pomodoro, spinacio, tabacco, asparago; 15 giorni per lattughe e simili.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

1 6 DIC. 2011

12A01212

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Folicur 250 EW».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 3 agosto 2011 dall'impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FOLICUR 250 EW contenente la sostanza attiva tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Horizon registrato al n. 9713 con D.D. in data 29 luglio 1998 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 settembre 2011, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Horizon;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza tebuconazolo;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2012, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009 entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, l’Impresa Bayer CropScience S.r.l con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOLICUR 250 EW con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto.

E’ fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250- 500; L 1 – 5 – 10.

Il prodotto è preparato nonché confezionato presso lo stabilimento dell’Impresa
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG).

Il prodotto è importato in confezioni pronte all’uso dallo stabilimento estero:
Bayer SAS – Villefranche (Francia);
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania);
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia);

Il prodotto suddetto è registrato al n.15309.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FOLICUR® 250 EW

EMULSIONE OLIO/ACQUA
FUNGICIDA SISTEMICO PER VITE E CEREALI (FRUMENTO, ORZO, SEGALE ED AVENA), TAPPETI ERBOSI

FOLICUR ® 250 EW

COMPOSIZIONE
g 100 di FOLICUR 250 EW contengono
g 25,8 di Tebuconazolo puro (= 250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer SAS – Villefranche (Francia)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle- sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 250-500; l 1-5-10
Partita n°:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi di seguito riportate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale e per volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). Nel caso si utilizzassero macchine a basso od ultrabasso volume si deve aumentare di conseguenza la dose in modo che il dosaggio per ettaro rimanga lo stesso.
Vite:
- contro oidio (***Uncinula necator***)
intervenire alla dose di 0,04% (40 ml in 100 l di acqua) ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es.: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere)
Cereali (frumento, orzo, segale ed avena):
intervenire alla dose di 1 l/ha posizionando i trattamenti come di seguito:
- contro oidio (***Erysiphe graminis***), ruggini (***Puccinia spp.***), ***Septoria spp.***, ***Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*** uno-due trattamenti dalla fase di accestimento a quella di spigatura intervenendo ai primi sintomi della malattia
- contro fusariosi della spiga (***Fusarium spp.***) un trattamento in fase di piena fioritura
Il prodotto ha inoltre buona azione collaterale contro le "malattie del piede" (***Fusarium spp., Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis***)
Tappeti erbosi:
- contro ***Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa*** e ***Rhizoctonia solani*** alle dosi di 1,5-2 l/ha (in 600-800 litri d'acqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.
In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

Compatibilità: Folicur 250 EW è miscibile, in generale, con i piretroidi, ad eccezione delle emulsioni concentrate. Inoltre può essere usato con solfato di magnesio e solfato di manganese. Soluzioni di nitrato d'ammonio o di urea possono essere impiegate fino alla concentrazione massima di 15 kg/ha. N.B. Queste miscele non devono essere irrorate nelle ore più calde della giornata. A causa della notevole variabilità della qualità dei concimi azotati, si consiglia di non impiegare ulteriori prodotti fitosanitari.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per vite. Per cereali sospendere i trattamenti a fine fioritura.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Evitare che donne in età fertile adoperino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze: da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Conservare al riparo dal gelo.

28.07.11

® Marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

12A01213

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Primma Star».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 7 ottobre 2011 dall'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PRIMMA STAR, contenete la sostanza attiva tribenuron metile, uguale al prodotto di riferimento denominato Nuance registrato al n. 14434 con D.D. in data 26 luglio 2011, dell'Impresa medesima;

RILEVATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nuance registrato al n.14434;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/54/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva tribenuron metile nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza tribenuron metile;

CONSIDERATO altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tribenuron metile in Allegato I.

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2016, l'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PRIMMA STAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10 – 20 – 50 – 100 – 250.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:
Cheminova India Ltd – Estate, Panoli – 394116 Ta-Ankleshawar, Gujarat (India);
Schirm GmbH – Mecklenburger Strasse 229, D-235689 Lubecca (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15285.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRIMMA STAR

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo
Granuli idrodispersibili

PRIMMA STAR Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene tribenuron metile: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA INDIA Ltd
Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar, Gujrat (India)
SCHIRM GMBH
Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lubecca (Germania)

Contenuto netto: g 10-20-50-100-250 **PARTITA N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante acquatiche rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
PRIMMA STAR è un erbicida sistemico di post-emergenza. Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, PRIMMA STAR blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d'azione.

EPOCA DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.

DOSI D'IMPIEGO: 10-15 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. È attivo su: Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare PRIMMA STAR alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
PRIMMA STAR, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

- Dopo un trattamento con PRIMMA STAR si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITÀ
PRIMMA STAR è compatibile con prodotti a base di carfentrazone etile, fluroxipyr, fenoxaprop-p-etile e con clodinafop-propargil. In caso di miscela versare nella botte prima PRIMMA STAR e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non trattare dopo la fase di foglia bandiera non avvolta al culmo, ligula appena visibile.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PRIMMA STAR

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo
Granuli idrodispersibili

PRIMMA STAR Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100

Contiene tribenuron metile: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **g 10-20- 50-100** PARTITA N.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CHEMINOVA INDIA Ltd – Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar, Gujrat (India)

SCHIRM GMBH - Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lubecca (Germania)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

19 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A01214

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vebizolfo SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 29 luglio 2011 dall'impresa. Diachem Spa sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VEBIZOLFO SC contenente la sostanza attiva zolfo, uguale al prodotto di riferimento denominato Tiolene registrato al n. 7764 con D.D. in data 28 aprile 1989, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 ottobre 2010, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Tiolene registrato al n. 7764;

VISTO il decreto ministeriale dell' 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza zolfo;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva zolfo in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009, entro il 30 giugno 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019, l'Impresa Diachem Spa sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VEBIZOLFO SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Diachem S.P.A - U.P. Sifa - Caravaggio (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15313.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
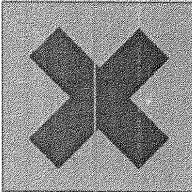
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VEBIZOLFO SC

Anticrittogamico per la lotta contro le malattie fungine sensibili allo zolfo

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
ZOLFO puro g 52 (= 717,6 g/l) .
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.P.A.
Via Tonale,15 - ALBANO S.ALESSANDRO (BG) – Tel. 035 581120

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

DISTRIBUITO DA:
VE.BI s.a.s. del Dr. Luigi Bazzolo & C.
Via Desman, 43 - S. EUFEMIA DI BORGORICCO (PD)

Registrazione Ministero della Sanità n. _______ **del** _____________

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 – 5 – 20

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare questo prodotto sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antriveleni

CARATTERISTICHE
VEBIZOLFO SC è una sospensione concentrata a base di zolfo caratterizzato da una pronta e facile dispersibilità in acqua durante la preparazione della miscela. Durante la fase di lavorazione le particelle di zolfo vengono micronizzate finemente e uniformemente (2-3 micron), per cui quando questa formulazione viene irrorata sulla vegetazione, le particelle stesse si dispongono le une accanto alle altre con regolarità, a guisa di film, senza lasciare spazi scoperti sulla vegetazione. Per le peculiari caratteristiche il VEBIZOLFO SC resiste bene al dilavamento ed ha una persistenza superiore agli usuali preparati a base di zolfo. Il VEBIZOLFO SC è usato nei classici campi di impiego dello zolfo e precisamente: VITE contro l'oidio; MELO E PERO contro il Mal bianco. Peraltro il VEBIZOLFO SC non imbratta la vegetazione, per cui se ne preconizza l'uso anche sulle colture floreali (ad esempio l'oidio della Rosa) e non ustiona per cui può essere impiegato su colture ortive come Zucchine, Cetriolo, Melone in serra.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
VEBIZOLFO SC si impiega in trattamenti preventivi o alla prima comparsa delle crittogame ripetendo i trattamenti ad intervalli variabili in funzione dell'andamento stagionale e della intensità degli attacchi.
La dose di impiego è di ml 100-150 per 100 litri di acqua.

COMPATIBILITA'
Non è compatibile con prodotti fitosanitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii minerali, con Captano, DDVP, Diclofluanide.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Può arrecare danno alle seguenti cultivar di MELO: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome beauty, Stayman red, Winesap. PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contesssa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivieer de Serres, William, Decana del Comizio; VITE : Sangiovese; CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

Tempo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 5 giorni

"ATTENZIONE" Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del

12A01215

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nisshin Extra 6 OD».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 3 agosto 2011 dall'impresa ISK Biosciences Europe N.V., con sede legale in Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9 – B1831 Diegem (Belgio), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato NISSHIN EXTRA 6 OD contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Ghibli Extra 6 OD registrato al n.12684 con D.D. in data 3 aprile 2008, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 29 ottobre 2009, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ghibli Extra 6 OD registrato al n.12684;

RILEVATO pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

VISTO il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 30 giugno 2009 di recepimento della direttiva 2009/51/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva nicosulfuron;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza nicosulfuron;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 3 aprile 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 3 aprile 2013, l'Impresa ISK Biosciences Europe N.V., con sede legale in Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9 – B1831 Diegem (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NISSHIN EXTRA 6 OD con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,500 – 1 – 5 – 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
Arysta LifeScience SAS – Route d'Atrix – B.P. 80 – 64150 Nogueres (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15310.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NISSHIN EXTRA 6 OD

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais

SOSPENSIONE CONCENTRATA A BASE DI OLIO

NISSHIN EXTRA 6 OD Registrazione del Ministero della Salute n.   del

Composizione:
NICOSULFURON puro g 6,2 (=60 g/L)
Coformulanti q.b.a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9
B-1831 Diegem (Belgio)
Tel. 0032-2-6278611

Contenuto 0,500-1-5–10-20 L Partita n°

Stabilimento di produzione:
Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Atrix - B.P.80 - 64150 Nogueres (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da:
Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli n°3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02-33599422

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
NISSHIN EXTRA 6 OD è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais. Viene assorbito prevalentemente per via fogliare e il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- INFESTANTI SENSIBILI

Graminacee: *Avena spp* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus galli* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).

Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

- INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Graminacee: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).

Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola).

MODALITÀ D'IMPIEGO
NISSHIN EXTRA 6 OD si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
Mais: da 2 fino a 8 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza.
NISSHIN EXTRA 6 OD si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
NISSHIN EXTRA 6 OD si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 l/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di pre-miscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
500-670 ml/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
500+250 ml/ha: in caso di malerbe a crescita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione di NISSHIN EXTRA 6 OD su infestanti sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base base di Teflutrin distribuiti in precedenza all'applicazione di NISSHIN EXTRA 6 OD non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico.
- Al termine dei trattamenti diserbanti con NISSHIN EXTRA 6 OD è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
  Operare come segue:
  - Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
  - Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
  - Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con formulati a base di Bentazone, Dicamba, Piridate, Fluroxipir.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

19 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A01216

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitipec R».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 19 luglio 2011 dall'impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Setubal (Portogallo), Apartado 11 – E.C. Bonfim – 2901-852, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VITIPEC R contenente le sostanze attive cimoxanil e rame metallo da ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato TORERO C registrato al n. 13478 con D.D. in data 18 aprile 2011, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Torero C;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125 CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro il 31 maggio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019, l'Impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Setubal(Portogallo), Apartado 11 – E.C. Bonfim – 2901-852, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VITIPEC R con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal (Portogallo).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15252.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

VITIPEC R

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria
Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP)

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g. 4
- Rame metallo g. 40 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
+ 39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal (Portogallo)
Taglie kg. 0,100-0.200-0,250-0,500-1-5-10-20 **Partita n° ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la miscelazione ed il carico del prodotto indossare guanti, tuta da lavoro e maschera per polveri. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il VITIPEC R è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento svolgendo una azione preventiva e curativa.
Impiegato sulle seguenti colture:
VITE - POMODORO - ROSA - TABACCO
contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria e con effetto secondario contro la Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) e le Batteriosi, alla dose di g 300/Hl (3 Kg/Ha) per pomodoro e tabacco; g 200-300/ Hl (2-3 Kg/Ha) sulle restanti colture, trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta di vite, pomodoro e tabacco.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTARE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 DIC. 2011

VITIPEC R

Fungicida ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria
Tipo di formulazione: polvere bagnabile (WP)

COMPOSIZIONE
- Cimoxanil puro g. 4
- Rame metallo g. 40 (sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
+ 39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A.. Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal (Portogallo)

Taglie g. 100 **Partita n° ....**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la miscelazione ed il carico del prodotto indossare guanti, tuta da lavoro e maschera per polveri. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4% e Rame metallo 40% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. RAME METALLO: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia : gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

19 DIC. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

12A01217

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Vitipec MZ».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda presentata in data 19 luglio 2011 dall'impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Setubal (Portogallo), Apartado 11 – E.C. Bonfim – 2901-852, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VITIPEC MZ contenente le sostanze attive mancozeb e cimoxanil, uguale al prodotto di riferimento denominato TORERO registrato al n. 13778 con D.D. in data 21 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

CONSIDERATO che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

-il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Torero;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72 EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

VISTO il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125 CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

CONSIDERATO che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

CONSIDERATO altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

RITENUTO di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

CONSIDERATO altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 31 agosto 2009, entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Sapec Agro S.A. con sede legale in Setubal(Portogallo), Apartado 11 – E.C. Bonfim – 2901-852, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VITIPEC MZ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:
SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal (Portogallo).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15219.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta/Foglietto illustrativo

VITIPEC MZ

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Cymoxanil puro .... g. 4
Mancozeb .... g. 46,5
Coformulanti..............................q.b. a g. 100

Frasi di rischio: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal (Portogallo)
Taglie: kg. 0,100-0,200-0,250-0,500-1-5-10-20 **Partita n°** ......

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, maschera per polveri, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46.5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica - AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il VITIPEC MZ è un fungicida in polvere bagnabile che agisce sia per contatto che per penetrazione nei tessuti vegetali con azione citotropica e translaminare. Dotato di azione multisito preventiva, curativa ed eradicante. Agisce contro la Peronospora della VITE, del TABACCO, del POMODORO e della PATATA.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
VITE: contro la Peronospora impiegare 200-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. I trattamenti possono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
I trattamenti effettuati in corrispondenza del germogliamento sono efficaci anche nei confronti dell'Escoriosi.
PATATA – POMODORO: contro la Peronospora impiegare 250-300 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose di 300-350 g ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di peronospora ed Alternaria.
TABACCO: contro la Peronospora impiegare 300-350 g di prodotto in 100 litri di acqua. Impiegare la dose più alta in situazione di forte attacco su varietà particolarmente sensibili.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione con formulati a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 19 DIC. 2011

VITIPEC MZ

Fungicida a base di Cymoxanil e Mancozeb
Tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
Cymoxanil puro .... g. 4
Mancozeb .... g. 46,5
Coformulanti.................................q.b. a g. 100

Frasi di rischio: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione Ministero della Salute n. **del**
Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-440 Setúbal (Portogallo)
Taglie: kg. 0,100 **Partita n°** ......

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare occhiali protettivi, maschera per polveri, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4%, MANCOZEB 46,5%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
CIMOXANIL: Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
MANCOZEB: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione: occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica - AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

19 DIC. 2011
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........

12A01218

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio (art. 8 (1) del d.lvo 194/95, ex art. 80 reg. CE 1107/2009) del prodotto fitosanitario denominato «Enervin Duo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 19 maggio 2009 e successiva integrazione del 14 settembre 2010 presentata dall'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano), Via Marconato 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato BAS 651 00 F contenente le sostanze attive ametoctradina e dimetomorf;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Milano per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredate di documentazione tecnica conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 194/95;

VISTA la decisione 2009/535/CE della Commissione europea del 9 luglio 2009 "che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva ametoctradina nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del 31 luglio 2007, di attuazione della direttiva 2007/25/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva dimetomorf fino al 30 settembre 2017, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTA la valutazione dell'Università sopracitata in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTO il parere della Commissione consultava per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda";

VISTA la nota dell'Ufficio in data 15 settembre 2011, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter autorizzativo, e successiva integrazione del 13 dicembre 2011 con la quale, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, sono stati richiesti dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi in due fasi successive di cui la prima entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;

VISTE le note pervenute in data 21 settembre e 14 dicembre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in ENERVIN DUO;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva ametoctradina, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano) Via Marconato 8, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ENERVIN DUO, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nel termine ivi specificato.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,8-1-4-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:
- BASF SE, Ludwigshafen (Germania);
- BASF Espanola S.A. in Tarragona – Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14697.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ENERVIN DUO

Fungicida

Sospensione Concentrata (SC)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
AMETOCTRADINA pura g 27,0 (=300 g/l)
DIMETOMORF puro g 20,3 (=225 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl - Tel. 0362/512.1
Cesano Maderno (MB)

Officine di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania
BASF Espanola S.A., Tarragona, Spagna

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. _____del ____

Contenuto netto: 0,8 - 1 – 4 - 5 – 10 litri

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art.93 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione intervenire con terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ENERVIN DUO contiene le sostanze attive ametoctradina e dimetomorf con meccanismo d'azione diverso.

ENERVIN DUO è indicato per il controllo della peronospora di pomodoro, patata, cucurbitacee, lattughe.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

ENERVIN DUO deve essere applicato preventivamente nei periodi critici di sviluppo della peronospora.

Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella).

Coltura	Malattia	Dose l/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno sulla coltura indicata e nell'appezzamento (*)
Patata in pieno campo	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	0,8	5-10	3
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	0,8	7-10	3
Lattughe in pieno campo e serra	Peronospora (*Bremia lactucae*)	0,8	7-10	2
Cetriolo in pieno campo e serra	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	0,8	7-10	2
Zucchino in pieno campo e serra	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	0,8	7-10	2
Melone in pieno campo	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	0,8	7-10	2

(*) Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti ametoctradina sulla coltura e nell'appezzamento trattato per un numero di volte superiore a quello indicato; nel conteggio ricadono anche i trattamenti su eventuali colture in avvicendamento.

- Con alta pressione della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario rispettare gli intervalli più brevi tra i trattamenti.
- Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.
- Si consiglia l'impiego di **ENERVIN DUO** nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4) Continuando ad agitare la miscela, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITÀ

ENERVIN DUO è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ

ENERVIN DUO, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà sin qui saggiate. In ogni caso, su varietà nuove e/o in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di eseguire saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU PATATA, LATTUGHE; 3 GIORNO PRIMA DELLA RACCOLTA SU POMODORO, CETRIOLO, ZUCCHINO E MELONE.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del....2 3 GEN. 2012

12A01219

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio (art. 8 (1) del d.lvo 194/95, ex art. 80 reg. CE 1107/2009) del prodotto fitosanitario denominato «Laudis».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie" e articolo 81 concernente "Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti";

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la

cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

CONSIDERATO che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione che modificano gli allegati tecnici del decreto ministeriale 27 agosto 2004 limitatamente ai limiti massimi di residuo delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione;

CONSIDERATO, pertanto, che il sopra citato decreto ministeriale 27 agosto 2004, in corso di aggiornamento, continua ad applicarsi agli antidoti agronomici per quanto concerne i limiti massimi di residuo nei prodotti destinati all'alimentazione, in attesa dell'emanazione di specifiche norme comunitarie ai sensi dei sopra citato articolo 81 del regolamento CE 1107/2009*;*

VISTA la domanda del 16 febbraio 2006 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato AE 0172747 contenente la sostanza attiva tembotrione e l'antitodo agronomico isoxadifen ethyl;

VISTA la decisione 2006/586/CE della Commissione europea del 25 agosto 2006 "che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva tembotrione nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

VISTO il parere espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, non favorevole all'autorizzazione del prodotto in questione in quanto la sostanza attiva tembotrione veniva classificata in categoria 2 di tossicità per lo sviluppo embriofetale;

VISTA la nota del 17 febbraio 2009 con la quale l'impresa Bayer CropScience Srl ha presentato istanza di revisione della valutazione tossicologica della sostanza attiva tembotrione per gli aspetti di tossicità dello sviluppo embriofetale, inviando nuova documentazione a supporto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 18 ottobre 2011 dalla sopra citata Commissione Consultiva relativo all'autorizzazione provvisoria per un periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 22 dicembre 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

VISTE le note pervenute in data 28 dicembre 2011 e 11 gennaio 2012 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva tembotrione;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, Viale Certosa 130 è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LAUDIS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-20.

Il prodotto in questione è

- importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della impresa estera Bayer CropScience AG –Industriepark Hoechst – Francoforte – Germania;

- formulato nello stabilimento sopra citato e confezionato negli stabilimenti delle imprese: Bayer CropScience Srl in Filago (Bergamo); Torre Srl in Montalcino – Torrenieri (SI); IRCA Service Spa in Fornovo S. Giovanni (BG).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13168.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LAUDIS®

Erbicida di post emergenza selettivo per il mais

DISPERSIONE OLEOSA (OD)

LAUDIS ®

Composizione:
Tembotrione puro 4,31 g (44 g/l)
Isoxadifen-ethyl (antidoto agronomico) puro 2,15 g (22 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g.

Contiene tembotrione e isoxadifen-ethyl: può provocare una reazione allergica.

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° .... del .... del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst - Francoforte – Germania
Officine di confezionamento:
Torre S.r.l.- Montalcino - Torrenieri (SI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Contenuto netto: 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 - 20 L

Lotto n. Data di produzione:
Da utilizzare entro 2 anni dalla data di produzione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Utilizzare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e caricamento; guanti, tuta e stivali durante l'irrorazione della miscela e nello svolgimento delle lavorazioni di rientro.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale. In alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tembotrione puro 4,31% e Isoxadifen-ethyl puro 2,15%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Isoxadifen-ethyl: //
Tembotrione: terapia sintomatica. In caso di ingestione sciacquare la bocca, non indurre il vomito e somministrare carbone attivo.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
LAUDIS è un erbicida di post-emergenza del mais, attivo per assorbimento fogliare su infestanti emerse ed in attiva crescita. LAUDIS è impiegabile anche su mais vitrei e dolci.

Modalità d'azione
Il prodotto inibisce la biosintesi dei carotenoidi, causando l'imbiancamento e successivamente la morte delle specie infestanti sensibili.

Piante infestanti dicotiledoni sensibili
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus** spp. (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia** (Ambrosia), *Acalypha virginica* (Acalifa), *Bidens tripartita** (Forbicina), *Brassica** spp. (Senape), *Capsella bursa-pastoris** (Borsa del pastore), *Chenopodium album** (Farinaccio), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Rapistrum rugosum** (Miagro peloso), *Sinapis arvensis** (Senape selvatica), *Solanum nigrum** (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio), *Stachys annua** (Strega gialla), *Xanthium italicum* (Lappola comune).

* Infestanti dicotiledoni molto sensibili, controllabili a 1,1 L/ha

Piante infestanti graminacee sensibili
Digitaria sanguinalis (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Panicum miliaceum* (Pabbio), *Sorghum halepense* (Sorghetta) da seme.

EPOCHE DI IMPIEGO
Post-emergenza tra gli stadi di due ed otto foglie del mais.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 3 GEN. 2012

DOSI DI IMPIEGO
1,1 L/ha su infestanti dicotiledoni molto sensibili, poco sviluppate ed in attiva crescita.
1,7 L/ha su infestanti dicotiledoni tra quattro e sei foglie, su infestanti graminacee tra una e tre foglie.
2,25 L/ha su infestanti dicotiledoni oltre le sei foglie, su infestanti graminacee ad inizio accestimento.

Volume di irrorazione: 200 - 400 litri per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Disciogliere la dose prevista di LAUDIS nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà, mantenendo l'agitatore in movimento. Con irroratrici equipaggiate con premiscelatore, riempire il serbatoio circa a metà e versare il prodotto direttamente nel premiscelatore. Portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali soste. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si sconsiglia l'impiego su colture di mais da seme.

Avvertenze agronomiche:
Per sostituire una coltura di mais trattata con LAUDIS è possibile riseminare mais dopo una settimana dal trattamento, anche senza lavorazione del terreno. La risemina di soia, cavolo e girasole è possibile due settimane dopo il trattamento, previa indispensabile aratura profonda. La risemina di pisello e pomodoro è possibile un mese dopo il trattamento, previa indispensabile aratura profonda.
Nessuna limitazione esiste per le colture in normale successione agronomica e per le colture in rotazione.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 90 giorni prima della raccolta di mais e 60 giorni prima della raccolta di mais dolce.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Agitare prima dell'uso.

® Marchio registrato
18.01.12

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23 GEN. 2012

12A01220

DECRETO 23 gennaio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio (art. 8 (1) del d.lvo 194/95, ex art. 80 reg. CE 1107/2009) del prodotto fitosanitario denominato «Enervin Top».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'articolo 4, comma1, relativo alle condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I dello stesso decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

VISTO il parere espresso dalla Commissione europea della *Health & Consumers Directorate-General (DGSANCO)* nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale - Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTA la domanda del 23 luglio 2009 e successiva integrazione del 14 settembre 2010 presentata dall'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano), Via Marconato 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art.8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato BAS 652 00 F contenente le sostanze attive ametoctradina e metiram;

VISTE le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010 tra il Ministero della salute e l'Università di Milano per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredate di documentazione tecnica conforme ai requisiti di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 194/95;

VISTA la decisione 2009/535/CE della Commissione europea del 9 luglio 2009 "che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva ametoctradina nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari";

VISTO il decreto del 7 marzo 2006 di attuazione della direttiva 2005/72/CE, che ha iscritto nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 la sostanza attiva metiram, fino al 30 giugno 2016, ora approvata con regolamento (CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva;

VISTA la valutazione dell'Università sopracitata in merito alla documentazione tecnica-scientifica presentata dall'impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

VISTO il parere della Commissione consultava per i prodotti fitosanitari del 14 settembre 2011 in merito alla tematica "Metaboliti nelle acque di falda";

VISTA la nota dell'Ufficio in data 15 settembre 2011, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'iter autorizzativo, e successiva integrazione del 13 dicembre 2011 con la quale, sulla base del sopra richiamato parere della Commissione consultiva, sono stati richiesti dati tecnico-scientifici aggiuntivi al fine di un raffinamento della valutazione del rischio di percolamento in falda di alcuni metaboliti, da presentarsi in due fasi successive di cui la prima entro il termine di 6 mesi dalla data del presente decreto;

VISTE le note pervenute in data 21 settembre e 14 dicembre 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

RITENUTO di autorizzare provvisoriamente, ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni, in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva ametoctradina, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

D E C R E T A

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, l'Impresa BASF Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (Milano) Via Marconato 8, è provvisoriamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ENERVIN TOP, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa nel termine ivi specificato.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1-2-2,5-4-5-6-7,5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera BASF SE, Ludwigshafen (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14812.

E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ENERVIN TOP

Fungicida antiperonosporico

Granuli Idrodisperibili (WG)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
AMETOCTRADINA g 12
METIRAM puro g 44
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl - Tel. 0362/512.1
Cesano Maderno (MB)

Officine di produzione:
BASF SE, Ludwigshafen, Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. ______ del ___

Contenuto netto: 1 – 2 - 2,5 – 4 – 5 – 6 - 7,5 – 10 Kg

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Utilizzare guanti adatti durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto; tuta e guanti adatti durante l'applicazione della miscela e nel corso delle lavorazioni di rientro.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art.93 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali nel caso di trattamenti su vite.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: AMETOCTRADINA 12% e METIRAM 44% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METIRAM: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia sintomatica e di supporto.
AMETOCTRADINA - Terapia sintomatica.
Consultare un centro antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ENERVIN TOP contiene le sostanze attive ametoctradina e metiram con meccanismo d'azione diverso.

ENERVIN TOP è indicato per il controllo della peronospora di vite, patata, pomodoro, lattughe e cucurbitacee.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
ENERVIN TOP deve essere applicato preventivamente, nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate.

Si consiglia di usare **ENERVIN TOP** nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedasi tabella).

Coltura	Malattia	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° massimo di trattamenti all'anno sulla coltura indicata e nell'appezzamento (*)
Vite (Uva da vino e da tavola)	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	2,5	8-12	3
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	2	7-10	3
Patata in pieno campo	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	2	5-10	3
Lattughe in pieno campo	Peronospora (*Bremia lactucae*)	2	7-10	2
Cetrioli, zucchine in pieno campo e serra	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	2	7-10	2
Melone, cocomero in pieno campo	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	2	7-10	2

(*) Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti ametoctradina sulla coltura e nell'appezzamento trattato per un numero di volte superiore a quello indicato; nel conteggio ricadono anche i trattamenti su eventuali colture in avvicendamento.

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.

Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.

Con alta pressione della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario rispettare gli intervalli più brevi tra i trattamenti.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria 4) Continuando ad agitare la miscela, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

COMPATIBILITÀ
ENERVIN TOP è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione. **ENERVIN TOP** è risultato incompatibile in miscela con alcuni prodotti a base di clorpirifos in emulsione concentrata (EC).
In caso di miscela con nuovi prodotti è buona prassi effettuare saggi preliminari di miscibilità.

FITOTOSSICITÀ
ENERVIN TOP, applicato da solo, non ha mai causato danni alle diverse varietà sin qui saggiate. Tuttavia, su varietà nuove e/o in caso di miscela con nuovi prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta su vite; 7 giorni su patata e lattuga e 3 giorni prima su pomodoro, cetriolo, zucchino, melone e cocomero.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 2 3 GEN. 2012

12A01221

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-024) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 6,00